

L'anno 2010 addì 8 del mese di luglio, presso la sala consiliare, alle ore 20,30, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1^a convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della deliberazione in oggetto, risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Enrico Minelli, Rosauro Solazzi, Pier Luigi Zanella, Guido Signorini, Paolo Santurro, Cecilia Beconcini, Paolo Frezzi, Antonio Angeli, Mirko Briziarelli, Giulia Ulivi, Angelo Antonio Falmi, Lorenzo Cappelletti, Alberto Briccolani, Andrea Poli, Marco Manzoli, Alberto Acanfora, Alessandra Passigli, Beatrice Bensi.

Assenti giustificati: Sabrina Nencioni, Massimo Mari.

Assenti ingiustificati: //.

Presiede il Consigliere Sig. Rosauro Solazzi.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.

Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Alessandro Calvelli, Rita Guidetti, Claudio Tonarelli, Francesco Casini, Laura Guerrini, Silvia Tacconi.

Scrutatori nominati all'inizio della seduta i Sigg.ri: Marco Manzoli, Paolo Santurro, Antonio Angeli.

Deliberazione n. 98

Oggetto: Istituzione del "Registro dei testamenti biologici" - Approvazione Regolamento.

L'Assessore Tacconi illustra la proposta deliberativa e replica altresì alle osservazioni emerse nella seduta della Commissione su alcune parti del Regolamento, che ritiene non accettabili.

Il Consigliere Acanfora dichiara di voler prendere le distanze dal testo del regolamento proposto, sia come medico che come credente; questo testo, a suo parere, è l'anticamera dell'eutanasia. Chiede di conoscere i motivi per cui il regolamento non è stato esaminato in 3^a Commissione e quali siano i costi per la sua attuazione.

Il Consigliere Santurro ritiene che questa materia sia intima, per cui nessuno può dire se si tratti di una soluzione giusta oppure no. Sottolinea che occorre rispettare la libertà di scelta di ogni singola persona.

Il Consigliere Briccolani afferma che nessuno può arrogarsi il diritto di esprimere giudizi sugli interventi dei Consiglieri, specie se riguardano la sfera più intima della persona. Ritiene il regolamento proposto aberrante e rivendica il suo diritto di affermarlo.

Il Consigliere Poli rivendica anch'egli il diritto di intervenire sia sul-

la sostanza che sulla forma di questo regolamento, sul quale esprime un giudizio morale fortemente negativo. Ritiene che il Consiglio Comunale non abbia alcuna competenza su questa materia, che spetta invece allo Stato. Il tipo di soluzione prospettata è per accorciare le sofferenze dei parenti, ma non del malato, in quanto gli stessi non sanno affrontare queste problematiche per mancanza di significato della vita. A suo parere, vi è in ciò molto nichilismo e materialismo che si riassumono nelle parole "l'Europa ha finito di amare sé stessa".

Il Consigliere Minelli precisa come sia fuori luogo parlare di "eutanasia", che rimane un reato; in questo caso si sta parlando del problema dell'accanimento terapeutico. A suo parere, dovrebbe esserci una normativa che metta alcuni paletti circa i trattamenti sanitari. Il problema è se la persona possa rifiutare le cure e se nello stato attuale questo comportamento sia legittimo. L'istituzione del Registro, di cui si sta parlando, serve a stimolare il Parlamento ad approvare una legge su questo tema.

Il Consigliere Bensi evidenzia come il testamento decide per la persona e non per altri e quindi ogni cittadino ha diritto di lasciare le proprie volontà per il momento in cui potrebbe non essere più cosciente.

Il Consigliere Acanfora respinge le accuse di strumentalizzazione e ritiene che alimentazione e nutrizione non siano accanimento terapeutico.

Il Consigliere Signorini apprezza le sensibilità espresse dai singoli Consiglieri; la morte non può essere imposta a nessuno.

L'Assessore Tacconi afferma che l'argomento non è stato sottoposto all'esame in 3^a Commissione in quanto trattasi di approvare il Regolamento di competenza della 1^a. Afferma di non essere in grado di conoscere il costo relativo all'istituzione del Registro, se non quello per la dotazione dell'apposito materiale cartaceo, pari a poche decine di €.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Con l'espressione "*testamento biologico*" (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di *malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile*. La persona che lo redige

nomina un fiduciario che diviene, nel caso in cui la medesima diventi incapace, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da svolgere. La persona che lo redige nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi;

- La "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (con la denominazione di "Living will") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell'Unione Europea negli anni successivi. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici;

- In Italia, l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che *"nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge"* e che *"la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*. Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l'art. 13 della Costituzione afferma che *"la libertà personale è inviolabile"*, rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia, il problema si pone - come dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro - nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà in ordine alla esecuzione o meno di determinate terapie;

CONSIDERATO che:

- La carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona (titolo 1, Dignità, art. 3 Diritto all'integrità personale);

- La Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 del 28 marzo 2001, sancisce all'art. 9 che *"i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione"*;

PRESO ATTO che:

- Il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all'art.

16 che *"il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato..."*, all'art. 35 sancisce che *"il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti ...curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona"*. Inoltre all'art. 38 si afferma che *"il medico deve attenersi,... alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi...Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato"*;

VALUTATO altresì che:

- Il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che *"... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina..."*. Inoltre il Comitato Nazionale di Bioetica specifica che *"le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà"*;

CONSIDERATO inoltre che:

- La più recente giurisprudenza di merito che ha riconosciuto la rilevanza della volontà precedentemente espressa dal soggetto incapace in merito ai trattamenti sanitari cui essere sottoposto è stata significativamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione in varie pronunce che pongono il principio di diritto secondo il quale: *"Ove il malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichia-*

razioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona" Corte di Cassazione Sent. n. 21748 del 16.10.07; Cass. n. 23676 del 15.10.08; Cass. 27145 del 13.11.08;

RILEVATO che è in corso in Parlamento un approfondito dibattito sul tema che ha per obiettivo l'approvazione di una legge in materia;

CONSIDERATO inoltre che:

- La tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, tenuto conto che essa investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento generale nell'ordinamento giuridico italiano;
- In assenza di una normativa nazionale in materia, esistono in vario modo formulate, le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nelle quali ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto in caso di malattie o traumi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile a trattamenti terapeutici comprese l'idratazione e l'alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarsi autonomamente, dichiarazioni che moltissimi cittadini hanno già sottoscritto e depositato presso notai di fiducia;
- In questo scenario, al Comune e al Sindaco nella sua veste di massima autorità sanitaria possono far capo iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 27.5.2010 con la quale è stato approvato un ordine del giorno relativo alla "Istituzione del registro telematico delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari (detto anche testamento biologico o testamento di vita e simili)";

CONSIDERATO inoltre il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi dell'art. 3, 2 comma del D.Lgs. 267/00;

RITENUTO di dover disporre che nel registro in parola, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Bagno a Ripoli, siano registrati i testa-

menti biologici – ordinati per numero progressivo - al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;

VISTO il parere favorevole del Dirigente Area Servizi Istituzionali e alle Attività Culturali ed Economiche per gli aspetti tecnici, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del Decreto Lgs. 267/2000;

VISTA altresì l'attestazione di conformità giuridica del Segretario Generale rilasciata ai sensi dell'art. 97 c. 2 e 4 lett. d) del D.Lvo 18.8.2000 n. 267;

Con 14 voti favorevoli e 5 contrari (Consiglieri Briccolani, Poli, Manzoli, Acanfora e Passigli del Gruppo P.d.L.), su 19 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di istituire, fatta salva l'approvazione di una apposita normativa nazionale in materia, un registro di raccolta dei testamenti biologici (c.d. "dichiarazioni anticipate di volontà");
2. di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Bagno a Ripoli, ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante auto-dichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del notaio rogante ovvero del fiduciario e/o del depositario, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;
3. di approvare, quale parte integrale e sostanziale del presente atto, il "Regolamento comunale per il Registro dei testamenti biologici" (All. A);
4. di dare atto che la Giunta Comunale ed il Dirigente competente provvederanno ad adottare opportuni provvedimenti, da assumersi entro trenta giorni dall'esecutorietà del presente atto, per l'organizzazione del Registro e l'adozione delle singole e conseguenti modalità operative, con approvazione di relativa modulistica, incarico all'ufficio preposto e modalità di accesso al registro stesso.

Si dà atto che, dopo la votazione, si allontana dall'aula il Consigliere Pas-
sigli.

Firmati nell'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori

IL PRESIDENTE
f.to Solazzi

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo,
certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo
Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni
consecutivi.

Lì 14 luglio 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 14 luglio 2010

L'Istruttore Amministrativo
(S. Baldini)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suesesa deliberazione
è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo
18.8.2000, n. 267, per il decorso di dieci giorni dalla pubblicazione.

Lì 26 luglio 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori